



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori LANNUTTI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO,  
DE TONI, GIAMBRONE, MASCITELLI, MUSI e DEL VECCHIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2010**

Modifica al codice del consumo  
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  
in materia di tutela degli acquirenti di veicoli a motore

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, novellando il codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, mira a tutelare l'acquirente di autoveicoli nel caso, spesso verificatosi, in cui il fallimento del rivenditore autorizzato ha determinato la perdita irrimediabile della caparra.

È evidente che tale norma, istituendo garanzie in solido tra rivenditori autorizzati e casa produttrice a vantaggio dei consumatori determinerebbe – al di là della evidente tutela – uno slancio al mercato automobilistico, in tale momento di preoccupante crisi economica e settoriale.

L'incremento delle garanzie dei commerci e delle salvaguardie delle attività imprenditoriali non può che determinare vantaggi al sistema economico e degli scambi. Dovere dell'ordinamento statale in ambito economico è infatti quello di erigere difese ed anticorpi a possibili intercapedini del sistema, entro le quali possono determinarsi gravi nocimenti a danno dei cittadini consumatori, oltre che a rovina del sistema economico nel suo complesso.

Queste sono le ragioni che devono spingere il legislatore ad approvare, senza indugio alcuno, il presente provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 135 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«Art. 135-bis. - (*Tutela dell'acquirente di veicoli*). - 1. L'acquirente di veicoli che dimostra di avere versato una somma di denaro a titolo di caparra, in caso di fallimento del rivenditore autorizzato, ha diritto di rivalsa verso la casa produttrice, mediante presentazione di domanda di ristoro da presentare entro novanta giorni, che dimostri il versamento suddetto.

2. La casa produttrice ha l'obbligo di indennizzare l'acquirente non oltre due mesi dalla data della presentazione formale della domanda di ristoro di cui al comma 1».

